



Bruxelles, 20 dicembre 2017
(OR. en)

15891/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0375 (COD)**

**ENER 521
CLIMA 356
CODEC 2113**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15235/17 ENER 485 CLIMA 334 CODEC 1968
n. doc. Comm.:	15090/17 ENER 412 CLIMA 167 IA 123 CODEC 1788 REV 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 – Risultati dei lavori del Consiglio TTE (Energia) del 18 dicembre 2017

Nella sessione del 18 dicembre 2017 il Consiglio TTE (Energia) ha raggiunto un accordo sull'orientamento generale relativo alla proposta in oggetto sulla base del doc. 15235/17, integrato con le modifiche che figurano nell'allegato.

N.B.: le modifiche rispetto al doc. 15235/17 figurano in grassetto sottolineato e ombreggiato.

- A pag. 20, il considerando 35 è così modificato:

"(35) Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali "divari di ambizione"). Qualora i progressi dell'Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, [] **proporre** misure e **ricorrere ai pertinenti conferimenti di potere** a livello unionale o gli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali "divari di ambizione"). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto dei contributi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere [] l'obiettivo [] 2030 in materia di [] efficienza energetica. **Tali misure dovrebbero altresì tenere conto degli sforzi anticipati che gli Stati membri hanno compiuto rispetto al traguardo 2030 sul versante dell'energia rinnovabile raggiungendo, nel 2020 o prima di tale anno, una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al loro obiettivo nazionale vincolante oppure realizzando progressi rapidi nel periodo 2005-2020 o nell'attuazione del loro contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030.** In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari **volontari** degli Stati membri indirizzati a un **meccanismo** di finanziamento gestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire ai progetti sull'energia rinnovabile **più efficienti in termini di costi** in tutta l'Unione, **offrendo così allo Stato membro la possibilità di contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'UE al minor costo possibile.** []. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti."

* * *

- A pag. 21, il considerando 35 quater è così modificato:

(35 quater) Al fine di permettere un monitoraggio adeguato e l'adozione di azioni correttive tempestive da parte degli Stati membri e della Commissione, come pure per evitare comportamenti opportunisti, le traiettorie indicative di tutti gli Stati membri (e, di conseguenza, anche la traiettoria indicativa dell'Unione) dovrebbero raggiungere, nel 2023, 2025 e 2027, almeno determinate percentuali minime dell'aumento totale di energia rinnovabile previsto per il 2030 di cui al presente regolamento. Il conseguimento di tali "punti di riferimento" nel 2023, 2025 e 2027 sarà valutato dalla Commissione, tra l'altro in base alle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri che dovrebbero essere presentate dagli Stati membri, rispettivamente, nel 2025, 2027 e 2029. Se i punti di riferimento indicativi dell'Unione non sono rispettati, gli Stati membri al di sotto dei loro punti di riferimento dovrebbero colmare il divario attuando misure supplementari.

- A pag. 35, articolo 4, lettera a), punto 2, il sottopunto i) è così modificato:

"2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

i. al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria [] **indicativa. Entro il 2023 la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 24% []** dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025 la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 40% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. **Entro il 2027 la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 60% dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.** Entro il 2030 la traiettoria indicativa raggiunge almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, equivalgono ai punti di riferimento dell'Unione nel 2023, [] 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;"

- A pag. 37, articolo 4, la lettera d) è così modificata:

d) dimensione "Mercato interno dell'energia":

- il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15% entro quell'anno,

mediante una strategia in cui il livello a partire dal 2021 è definito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, , prendendo in considerazione gli indicatori dell'urgenza delle azioni necessarie []:

(1) differenziale di prezzo nel mercato all'ingrosso superiore a una soglia indicativa di 2 EUR/MWh tra Stati membri, regioni o zone di offerta;

(2) capacità di trasmissione nominale degli interconnettori inferiore al 30% del loro carico di punta;

(3) capacità di trasmissione nominale degli interconnettori inferiore al 30% della capacità installata di generazione di energie rinnovabili.

Ogni nuovo interconnettore dev'essere soggetto a un'analisi costi-benefici socioeconomica e ambientale e attuato soltanto se i vantaggi potenziali superano i costi.

- A pag. 43, articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è così modificata:

"a) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile, [] dell'efficienza energetica e **dell'interconnessione elettrica; in tal modo la Commissione tiene debitamente conto delle circostanze pertinenti che influiscono sulla diffusione dell'energia rinnovabile indicate dallo Stato membro in questione, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), delle circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale indicate dallo Stato membro in questione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, e degli indicatori dell'urgenza delle azioni di cui all'articolo 4, lettera d);"**

- A pag. 45, è aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 11:

"5 bis. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che la consultazione transfrontaliera svolta sul progetto in conformità all'articolo 7 di tale direttiva soddisfi anche gli obblighi di cooperazione regionale a norma del presente regolamento purché siano soddisfatti anche i requisiti del presente articolo."

- A pag. 59, articolo 21, paragrafo 1, la lettera a) è così modificata:

"a) livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo di interconnessione del 15% **e agli indicatori di cui all'articolo 4, lettera d), nonché misure di attuazione della tabella di marcia per il conseguimento di tale livello, tra cui misure relative al rilascio di autorizzazioni e misure specifiche in materia di sostegno finanziario, compresi il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, se del caso.**"

- A pag. 67, l'articolo 25, il paragrafo 2 è così modificato:

- "2. Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria **indicativa [] che parte dal 20% nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 24% [] nel 2023, [] il 40% nel 2025 e il 60% nel 2027 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e [] raggiunge [] il traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile pari ad almeno il 27% nel 2030 [].**"

- A pag. 69, articolo 27, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

"1. La Commissione, se in base alla valutazione dei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9 o alla valutazione dei progetti di aggiornamento dei piani definitivi a norma dell'articolo 13, giunge alla conclusione che i traguardi, obiettivi e contributi degli Stati membri sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 in materia di energia rinnovabile, può formulare raccomandazioni non quantitative chiedendo [] agli Stati membri i cui contributi ritiene insufficienti di accrescere l'ambizione dei loro progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i loro progetti di aggiornamento, con l'obiettivo di garantire un livello sufficiente di ambizione collettiva."

- A pag. 72, articolo 27, paragrafo 4, il primo comma è così modificato:

"4. Se nel settore dell'energia rinnovabile [] la Commissione conclude, in base alla valutazione effettuata entro il 2025, [] 2027 e 2029 di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2 [], che i punti di riferimento della traiettoria [] indicativa unionale di cui all'articolo 25, paragrafo 2, [] non sono stati seguiti collettivamente nel 2023, [] 2025 e 2027, gli Stati membri [] che nel 2023, [] 2025 o 2027 [] sono al di sotto dei rispettivi punti di riferimento nazionale di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, sottopunto i), provvedono a colmare entro il 2026, [] 2028 e 2030 rispettivamente, [] il divario rispetto alla traiettoria indicativa unionale nel 2023, [] 2025 o 2027 [] attuando misure supplementari [], quali:"

- A pag. 73, articolo 27, paragrafo 4 bis, il primo e ultimo comma sono così modificati:

"4 bis. A partire dal 1° gennaio 2021 la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore a una quota di riferimento [] equivalente al suo obiettivo nazionale globale obbligatorio per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE proposta da COM(2016) 767]. Se lo Stato membro non mantiene la quota di riferimento misurata in un periodo di un anno, adotta entro un anno misure supplementari, quali quelle di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sufficienti a colmare il divario entro due anni. "

(.....)

Il meccanismo di finanziamento di cui al paragrafo 4, lettera c), prevede bandi di gara per nuovi progetti in materia di energia [] rinnovabile nell'Unione o ad essa connessi. Tali progetti rispettano la pertinente normativa in vigore nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri conservano il diritto di decidere se, e in caso affermativo, a quali condizioni, permettere agli impianti situati sul loro territorio di ricevere il sostegno finanziario del meccanismo di finanziamento. Il sostegno può assumere, tra l'altro, la forma di un premio pagato a integrazione dei prezzi di mercato ed essere assegnato a progetti in gara per il costo o premio minore. Ogni anno l'energia rinnovabile generata da impianti finanziati mediante il meccanismo di finanziamento è attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti, riflettendone il rispettivo contributo finanziario.

* * *

- A pag. 75, è aggiunto un nuovo paragrafo 6 all'articolo 27:

6) Nel settore delle interconnessioni la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 4, nel 2025 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti, entro il 2026 collabora con gli Stati membri interessati al fine di affrontare le situazioni riscontrate.
